



Contratto collettivo integrativo sul telelavoro nell'Università del Salento

In data 27/05/2013, presso l'Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Fernando Greco - Delegato del Rettore: _____

Avv. Claudia De Giorgi - Direttore Generale Reggente: _____

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Sig.ra Bettassa Monica _____

Dott. Cuna Andrea _____

Dott. De Pascalis Manfredi _____

Dott.ssa Leopizzi Luigia _____

Dott. Margiotta Tiziano _____

Dott. Marra Massimo _____

Dott. Martina Bruno _____

Sig.ra Mercuri Angela _____

Sig. Taccarelli Giuseppe _____

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL _____

Fed. CISL Università: _____

UIL/RUA _____

Fed. CONFSAL/SNALS-Univ.-CISAPUNI _____

USB-P.I. _____

PREMESSA

VISTO l'art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 - Regolamento sul telelavoro nelle P.A.;

VISTO l'Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro, sottoscritto il 23/3/2000;

VISTA la Deliberazione n. 16/2001 del 31.3.2001 dell'Autorità per l'Informatica nella P.A.;

VISTO l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;



Università del Salento

VISTA l'ipotesi di "Contratto collettivo integrativo sul telelavoro nell'Università del Salento", siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 8/4/2013;

VISTA la Relazione illustrativa, in data 24/04/2013, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 12887 del 24/04/2013, ai fini del controllo e della verifica di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 13 maggio 2010 nonché in ossequio al disposto dell'art. 40-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 5, comma 3, del CCNL sottoscritto il 16/10/2008;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 8 del 16/05/2013, ha ritenuto di non doversi esprimere in merito in quanto non si configura né la situazione di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina le modalità e l'oggetto del controllo da parte del Collegio in materia di contrattazione integrativa, né la fattispecie di cui all'art. 40, comma 3-sexies, dello stesso decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 17/05/2013, con cui la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell' "Contratto", nel testo concordato in data 8/4/2013;

convengono di stipulare il seguente

"Contratto collettivo integrativo sul telelavoro nell'Università del Salento"

Premessa

Con il Progetto TELELAB finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dei Patti di genere si intende favorire la conciliazione fra attività professionale e lavoro di cura da parte dei/delle dipendenti consentendo loro di svolgere parzialmente - per un certo numero di ore - le proprie prestazioni in un luogo diverso dalla sede di lavoro. Il presente contratto è valido a disciplinare il telelavoro effettuato nell'ambito del progetto TELELAB.

Art. 1 - Definizione

Il termine <<telelavoro>> designa la prestazione di lavoro eseguita dal/dalla dipendente in una sede diversa da quella di lavoro, in luogo idoneo e con supporto di tecnologie informatiche e di comunicazione che consentano il collegamento, anche differito, con l'Amministrazione.

Art. 2 - Principi generali

1. Nell'ambito del progetto TELELAB, l'Università del Salento intende attivare modalità di prestazioni lavorative in telelavoro, destinate a rispondere ad esigenze temporanee di



conciliazione e di mobilità del/della dipendente riconducibili alla cura di figli minori, familiari o conviventi e alla distanza dall'abitazione alla sede di lavoro.

2. Il numero massimo di postazioni di telelavoro attivabili contemporaneamente è di 30.
3. La destinazione ad attività di telelavoro può avvenire esclusivamente su specifica richiesta del lavoratore o della lavoratrice. L'accesso al progetto è disciplinato dal successivo art. 4.
4. Salvo quanto diversamente previsto da questo contratto, la/il telelavoratrice/lavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'Università.
5. Il telelavoro non è compatibile con incarichi retribuiti esterni e con attività in conto terzi.

Art. 3 - Destinatari

1. Possono presentare la domanda di telelavoro le/i dipendenti dell'Università del Salento in servizio a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, inquadrato nelle categorie professionali di cui al CCNL vigente.
2. Possono presentare domanda, altresì, i dipendenti in servizio con regime a tempo parziale ai quali sarà assegnato, per il periodo di svolgimento del telelavoro, il regime a tempo pieno pena la decadenza dalla graduatoria del telelavoro. Al termine del telelavoro il/la dipendente ha diritto a ritornare a tempo parziale. Se il tempo parziale ha una scadenza, la stessa si intende automaticamente prorogata di un periodo uguale al periodo del quale si è fruito del telelavoro.

Art. 4 - Accesso al progetto e modalità di attuazione del telelavoro

1. La/il lavoratrice/lavoratore interessata/o al progetto TELELAB presenta l'apposita domanda di cui al successivo art. 6 indirizzata al Direttore Generale dell'Università del Salento corredata dell'eventuale parere già acquisito della/del Responsabile della struttura di appartenenza sulla compatibilità tra le mansioni assegnate alla/al lavoratrice/lavoratore nell'ambito dell'organizzazione del lavoro della struttura e la possibilità di svolgere le stesse con modalità di telelavoro. In assenza del parere, lo stesso sarà acquisito d'ufficio.

2. Il Responsabile della struttura si adopererà per la adozione di assetti organizzativi finalizzati a dare soddisfacenti risposte alle esigenze di conciliazione del lavoratore/lavoratrice e, ove possibile, per consentire al medesimo di fruire di tale possibilità presso altra struttura dell'Ateneo.

Successivamente alla individuazione dei soggetti da ammettere, il Responsabile della struttura predisporrà, unitamente al lavoratore, uno specifico Progetto che conterrà l'indicazione delle modalità con cui si svolgerà l'attività oggetto di telelavoro.

In particolare il progetto dovrà indicare:

- gli obiettivi che saranno realizzati con l'attività di telelavoro;
- le condizioni di "telelavorabilità" delle attività gestite all'interno di una struttura;
- le tecnologie da utilizzare;
- i criteri di verifica della prestazione lavorativa;
- le eventuali modificazioni organizzative ritenute necessarie;
- l'eventuale formazione ritenuta necessaria per la/il dipendente che abbia richiesto il telelavoro. Nel caso in cui siano evidenziate dal responsabile carenze formative, verranno intraprese iniziative necessarie a non precludere alla lavoratrice o al lavoratore la possibilità di accedere al telelavoro;



- i rientri periodici della/del telelavoratrice/telelavoratore e la loro frequenza;
- la durata del progetto, che non deve superare i 06 mesi;
- le esigenze di conciliazione e di mobilità del/della dipendente riconducibili alla cura di figli minori, familiari o conviventi e alla distanza dall'abitazione alla sede di lavoro.

Art. 5 Criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica

1. Le giornate lavorative in modalità telelavoro possono essere al massimo 4 alla settimana. Le giornate telelavorabili sono in via prioritaria individuate nelle giornate con il maggior numero di ore lavorative.
2. Non sono previste prestazioni straordinarie, supplementari e festive.
3. Saranno concordati con la/il Responsabile della Struttura sia la fascia giornaliera di reperibilità telefonica (che dovrà essere di almeno 2 ore rispetto all'orario giornaliero previsto in modalità di telelavoro), sia il numero di rientri periodici in sede per le verifiche necessarie al corretto svolgimento dell'attività.
4. La/il telelavoratrice/telelavoratore dovrà far pervenire la distribuzione del proprio orario di lavoro all'Amministrazione.
5. Spetta alla/al Responsabile della Struttura, sulla base dei parametri stabiliti al momento dell'assegnazione del Progetto di telelavoro, la verifica dell'attività svolta in remoto.
6. Il Responsabile della Struttura potrà richiedere solo eccezionalmente alla/al telelavoratrice/telelavoratore di rientrare in ufficio in un giorno di telelavoro
7. Le variazioni dell'orario di lavoro rispetto a quelle previste nel Progetto sono consentite alla/al lavoratrice/lavoratore previa motivata richiesta al Responsabile della struttura.
8. L'Amministrazione può eccezionalmente convocare la/il telelavoratrice/telelavoratore a riunioni e incontri specifici, previo congruo preavviso.
9. La/il lavoratrice/ lavoratore che, senza la dovuta giustificazione, interrompa il lavoro in remoto e non presenti la documentazione relativa all'attività svolta per più di 3 mesi, decade dal progetto e dai diritti ad esso connessi.
10. Ai sensi della normativa sull'erogazione dei buoni pasto, la/il lavoratrice/lavoratore che effettua prestazioni in modalità di telelavoro nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano, non godono del buono pasto.
11. Al termine del periodo di telelavoro la/il lavoratrice/lavoratore riprenderà la propria attività presso la originaria sede di servizio.

Art. 6 - Progetto di telelavoro: richieste e assegnazioni criteri di priorità per la formazione della graduatoria

1. La richiesta di telelavoro avviene tramite la compilazione dell'apposito "Modulo richiesta di telelavoro", che deve essere sottoscritto dal Responsabile della Struttura di appartenenza e dal/la lavoratore/trice stesso/a corredata del Progetto di cui al precedente art. 4. La/il lavoratrice/lavoratore è tenuta/o a fornire tutta la documentazione prevista per l'applicazione dei criteri di priorità.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sui requisiti dichiarati per l'ammissione al progetto.
3. Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione così composta:



Università del Salento

- Direttore Generale o sua/o delegata/o;
- Un/a Componente della RSU;
- La Responsabile scientifico del Progetto TELELAB o sua/o delegata/o scelto fra i componenti della cabina di regia del Progetto stesso

4. A seguito delle domande pervenute la Commissione formulerà una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati:

- | | |
|--|---------|
| a) Situazione di disabilità personale o assistenza a familiari o a conviventi (con certificazione dello stato di famiglia), in situazione di infermità psicofisica accertata, residenti presso lo stesso nucleo familiare | 5 punti |
| b) Assistenza a familiari o affini entro il secondo grado, in situazione di infermità psicofisica accertata, non residenti presso lo stesso nucleo familiare | 3 punti |
| c) Figli in età 0-3 anni | 3 punti |
| d) Figli in età 4-8 anni | 2 punti |
| e) Figli in età 9-11 anni | 1 punto |
| f) Genitore single | 1 punto |
| g) Maggior tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro, tenuto conto degli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici tra comuni o il tempo medio di recarsi al lavoro con mezzo proprio se mezzo pubblico inesistente: | |
| • Oltre 1h per sola andata e solo ritorno | 5 punti |
| • Da 45 a 60 minuti per sola andata o solo ritorno | 3 punti |
| • Da 30 a 44 minuti per sola andata e solo ritorno | 2 punti |

5. Per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere a) e b), le/i dipendenti dovranno fornire in allegato al "Modulo di richiesta di accesso al progetto TELELAB", la certificazione di invalidità civile o la certificazione di handicap (Legge 104/92, art.4).

6. Il criterio di cui alla lettera c) si applica ai nuclei familiari all'interno dei quali l'istituto del telelavoro o gli istituti di cui alla legge n. 53/2000 non risultino utilizzati contemporaneamente da entrambi i genitori. Occorre allegare la relativa autocertificazione.

7. I requisiti devono essere in possesso del/la dichiarante al momento della presentazione della domanda.

8. Il punteggio assegnato deriva dalla sommatoria dei punti attribuiti per ciascun criterio di scelta.

Art. 7 - Diligenza del lavoratore e verifiche della prestazione

1. La/il lavoratrice/lavoratore assume l'impegno di ottemperare all'evasione dei compiti assegnati nei termini previsti e di svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo.

2. La/il lavoratrice/lavoratore deve mantenere il segreto sia sulle informazioni in suo possesso sia sulla banca dati a disposizione. L'hardware dato in comodato d'uso è fornito per uso esclusivo dell'Università.

3. La/il lavoratrice/lavoratore è tenuta/o a rispettare le norme che regolano il rapporto di telelavoro e a prestare cura nell'utilizzo della strumentazione fornita dall'Amministrazione.

4. La verifica della qualità e della quantità del lavoro svolto attraverso la modalità di telelavoro è a carico del Responsabile di Struttura di cui fa parte il dipendente che partecipa al progetto.



5. Il Responsabile della struttura e la/il lavoratrice/lavoratore dovrà presentare all'Amministrazione, nei tempi e secondo le modalità previste dal progetto, rendicontazioni dell'attività svolta.
6. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici sull'attività svolta.

Art. 8 - Diritti sindacali

1. Alla/al lavoratrice/lavoratore che espleta telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in Amministrazione, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'Università. Tale diritto è finalizzato a consentire alle/ai telelavoratrici/telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nell'Università.
2. E' garantito il diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali, secondo quanto previsto per il restante personale tecnico amministrativo.

Art. 9 - Formazione

1. L'Università si impegna affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
2. La formazione e lo sviluppo professionale restano gli stessi previsti e/o in essere in Amministrazione. E' garantito alla/al lavoratrice/lavoratore un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalità, e pertanto la/il telelavoratrice/telelavoratore deve essere chiamata/o ad incontri con la struttura di riferimento ed a corsi di formazione con trattamento paritetico rispetto al restante personale.

Art. 10 - Malattie ed infortuni

1. Alle malattie e agli infortuni si applicano le norme del CCNL del personale tecnico amministrativo e delle eventuali definizioni risultanti da accordi di negoziazione integrativa.
2. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in relazione al fatto che l'attività richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche.

Art. 11 - Postazioni di telelavoro

1. L'Università provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. Sarà cura della/del lavoratrice/lavoratore mantenere tali postazioni nel miglior stato di efficienza possibile. Le installazioni verranno effettuate a cura e spese dell'Università in locali, segnalati dalla/del telelavoratrice/telelavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro e in particolare modo relativamente all'impiantistica elettrica.
2. La manutenzione delle attrezzature di cui sopra sarà a carico dell'Università. Il telelavoratore dovrà permettere l'accesso degli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che verranno concordati anticipatamente con i servizi preposti.



3. L'uso della postazione deve essere effettuato esclusivamente nell'interesse dell'Università e per le attività attinenti al rapporto di lavoro rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo gli apparati e l'impianto generale.

Art. 12 - Interruzioni tecniche

1. Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili alla/al telelavoratrice/telelavoratore, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire affinché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile nell'arco di 24 ore, è facoltà del Responsabile della struttura disporre il rientro della/del lavoratrice/lavoratore in sede dell'Università, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 13 - Misure di protezione e prevenzione

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

2. Ciascun/a addetto/a al telelavoro è tenuta/o ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008 ciascuna/o lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

3. L'Università del Salento è sollevata da ogni responsabilità qualora la/il lavoratrice/lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Si procederà all'attivazione presso la compagnia assicurativa convenzionata di un numero di postazioni corrispondente a quello delle postazioni di telelavoro assegnate per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché per danni alle attrezzature elettroniche di proprietà dell'Università e ai terzi che fisicamente vi accedono.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti saranno raccolti dagli uffici dell'Università del Salento e trattati per le finalità di gestione del presente progetto.

2. I dati raccolti, anche a mezzo di sistemi informatici e telematici, per la valutazione della prestazione della/del singola/o lavoratrice/lavoratore non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.



Art. 15 - Normative di riferimento

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento al progetto TELELAB, così come approvato dalla Regione Puglia, e agli atti normativi e contrattuali in vigore in materia di Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 16 - Sostenibilità economica

1. Il presente contratto non determina oneri a carico dell'Ateneo in quanto le attività sono integralmente finanziate dal Progetto TELELAB.

[Handwritten signatures and initials]

The lower half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From top to bottom, they include: a large, stylized signature; a signature that appears to be 'AM'; a signature that appears to be 'G. De...'; a signature that appears to be 'F. De...'; a signature that appears to be 'D. De...'; and several other smaller initials and signatures, including one that appears to be 'AS' and another that appears to be 'MB'.